

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI
DOCUMENTI SUL SITO INTERNET
COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.04.2009

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SUL SITO INTERNET COMUNALE
--

Sommario

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - PRINCIPI	3
ART. 3 - SITO INTERNET.....	3
ART. 4 - ESCLUSIONE PER DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	3
ART. 5 - MANTENIMENTO IN RETE DEI DOCUMENTI	4
ART. 6 - PUBBLICITA'	4
ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE	4

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SUL SITO INTERNET COMUNALE
--

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs 196/03, le modalità di diffusione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta del Comune di Borgofranco d'Ivrea, oltre che di qualsiasi altra tipologia documento di pubblico interesse prodotto dal Comune, mediante la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.

ART. 2 - PRINCIPI

1. L'art. 22 c. 1° della legge 241/1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, il Comune intende garantire una maggiore conoscibilità sia delle decisioni e provvedimenti assunti mediante deliberazioni di Consiglio e Giunta che di ogni altro documento prodotto dal Comune quali bandi di gara, determine, regolamenti.

3. La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 3 - SITO INTERNET

1. I documenti vengono pubblicati secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti sul sito internet istituzionale del Comune.

2. Le delibere vengono pubblicate in forma integrale o in sintesi, successivamente al periodo di quindici giorni di affissione all'albo pretorio.

3. La pubblicazione sul sito internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.

4. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo definitivo è da intendersi quello cartaceo conservato dall'ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.

ART. 4 - ESCLUSIONE PER DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Nel rispetto dell'art 22, comma 11, D.Lgs 196/03, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari.

2. Ai sensi del presente regolamento e del Decreto Legislativo citato si intendono per dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SUL SITO INTERNET COMUNALE

3. Pertanto, prima della pubblicazione sul sito internet dei documenti, devono essere rimossi od oscurati dal testo i dati sensibili e i dati giudiziari, ed ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.

4. Non vengono pubblicate su sito internet i documenti per i quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 22 c. 1° della legge 241/1990.

ART. 5 - MANTENIMENTO IN RETE DEI DOCUMENTI

1. Il Comune, nel rispetto delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali, stabilisce che tutti i documenti pubblicati sul sito internet istituzionale contenenti dati personali, non possano rimanere in rete per un periodo superiore ad anni uno decorrenti dal loro inserimento.

2. Tutti gli altri documenti, a garanzia del rispetto del diritto all'oblio, rimarranno in pubblicazione per un periodo non superiore ad anni cinque.

ART. 6 - PUBBLICITA'

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data idonea pubblicità.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di scadenza della 2^ pubblicazione.